

# Femminicidio: ergastolo per gli assassini, benefici economici per i figli delle vittime

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto civile e commerciale

**Approvazione unanime** della camera della proposta di legge n.3772 "Modifiche al Codice civile, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici".

Dopo la ratifica della **Convenzione di Istanbul** nel 2013, fortemente voluta dal Consiglio d'Europa, e la c.d. Legge sul **Femminicidio n. 119/2011**, arrivano nuovi provvedimenti: rischia l'ergastolo chi uccide la coniuge o la convivente, e ai figli delle vittime viene assicurato patrocinio legale e reversibilità della pensione.

Il testo che è passato con **376 sì** e nessun contrario, ora sarà discusso al Senato. Le disposizioni si applicano **figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti** della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal partner di un'unione civile (anche se cessata) o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

## **Ergastolo: uxoricidio equiparato al parricidio**

La novità più importante è costituita dall'equiparazione dell'omicidio del partner a quello di un genitore o di un figlio: chi uccide il proprio coniuge o convivente (nonché partner civile, in vista della totale assimilazione della disciplina con la Legge Cirinnà), quindi, integrerà una **fattispecie penale aggravata**,

per la quale è prevista la pena dell'**ergastolo**. Finora, invece, la pena era fissata ad anni 11. Reclusione invece da 24 a 30 anni se la vittima è divorziata o l'unione civile sia cessata.

Oltre a ciò, la discussione del 1 marzo della Camera dei Deputati è stata incentrata **sulla tutela dei figli delle vittime, rimasti orfani a seguito della commissione di crimini domestici**. In particolare, il programma di protezione consisterebbe nell'**assistenza medico-psicologica**, nonché nella difesa legale già apprestata nelle prime fasi del processo penale ed accesso completamente gratuito, tramite l'istituto del patrocinio a spese dello Stato: ciò indipendentemente dal **reddito della famiglia** di appartenenza.

### **Sequestro conservativo e pensione di reversibilità sospesa**

Anche la questione ereditaria è stata ritoccata:

infatti, a tutela del **diritto al risarcimento del danno** dei minori in questione, si rafforzerà l'istituto del **sequestro conservativo**: agli orfani costituiti parte civile, in sede di condanna (anche non definitiva), spetta **a titolo di provvisoria una somma pari al 50%** del presumibile danno che sarà liquidato in sede civile. A tal fine è prevista la conversione del sequestro in pignoramento già con la condanna in primo grado.

Contestualmente, è stato annullato il **diritto di godimento dell'eredità e della pensione di reversibilità** per i colpevoli di omicidi in famiglia. Quest'ultima, d'ora in poi, sarà immediatamente sospesa a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio e per tutta la durata del processo; tuttavia, in caso di archiviazione o proscioglimento, lo Stato dovrà corrispondere gli arretrati, sempre che non vi sia subentrato il figlio.

La condanna e il patteggiamento, invece, comportano automaticamente anche l'**indegnità a succedere** e sarà direttamente il giudice penale a dichiararla, senza necessità di un'azione civile da parte degli eredi. Anche i beni del colpevole saranno sequestrati e serviranno a garantire il risarcimento del danno dei minori orfani di genitore.

### **Fondo di Solidarietà e cambio del cognome**

Inoltre, sarebbe previsto l'ampliamento del **Fondo già dedicato alle vittime di mafia, usura, terrorismo,**

fino a ricomprendere anche gli orfani di un genitore morto in un crimine domestico: capacità economica prevista è di circa **2 milioni per anno**, con cui creare borse di studio per i meritevoli o favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro, anche tramite posti riservati a categorie protette.

Ultimo ma non meno importante, se il **cognome** del figlio è quello del genitore condannato in via definitiva, lo stesso può chiedere di cambiarlo.

Tuttavia, i conoscitori del fenomeno in questione si sono detti non del tutto soddisfatti della presa di posizione del Parlamento, in quanto la ritengono accettabile solo come **primo passo verso la risoluzione** del problema. In particolare, ciò che si è pensato, è che l'inasprimento della pena, fino alla previsione dell'ergastolo, rischia di essere un accanimento comunque privo di conseguenze sulla frequenza **degli episodi di femminicidio**, dovuti ad un retroterra culturale che vede la donna come soggetto non paritario di un rapporto di coppia, caratterizzato solo da istanze di possesso da parte dell'uomo. Solo una **programmazione a lungo termine** di un **piano educativo e culturale** volto a debellare tale mentalità può effettivamente incidere sulla questione.

Molto lavoro, poi, va ancora fatto in termini di **assistenza nella fase precedente l'uccisione** stessa, subito dopo l'inizio delle violenze domestiche: la creazione di **centri specializzati**, nonché di **figure professionali** debitamente formate, potrebbe in molti casi prevenire e impedire il consumarsi del crimine: basti pensare al fatto che **solo nell'11% dei casi arriva una denuncia** all'Autorità di Polizia.

Infine, la **tutela economica** riconosciuta agli orfani è apprezzabile, ma non solo è una previsione che non risolve il problema a monte, ossia quello della frequenza dei femminicidi; ma appare anche come una promessa che non sempre lo Stato italiano riesce a mantenere, come già è stato constatato per gli altri parenti di vittime di mafia, terrorismo e usura: la stessa **Corte di giustizia europea** ha condannato il nostro Paese a proposito di tale inadempienza.

Sabina Grossi

<https://www.diritto.it/femminicidio-ergastolo-per-gli-assassini-benefici-economici-per-i-figli-delle-vittime/>